Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 24 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompensa al valor militare.

Regio decreto 21 *marzo* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1938-XVI, *registro* 24 *Africa Italiana, foglio* 284.

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per operazioni guerresche in A. O.

MEDAGLIA D'ORO.

Chiavellati Luigi di Giuseppe e di Bertuzzi Teresa, nato a Terni il 30 gennaio 1902, capo manipolo medico del IV battaglione CC. NN. d'Eritrea (*alla memoria*). - In commutazione della medaglia d'argento sul campo concessa con Regio decreto in data 3 settembre 1936-XIV. — Capo manipolo medico di un battaglione CC. NN. si prodigava durante lo svolgimento di lungo ed aspro combattimento nella cura dei feriti, riuscendo a farli trasportare tutti al posto di medicazione ed alternando la sua opera pietosa di medico con l'azione del combattente. Nel momento più critico della battaglia, mentre sulla linea del fuoco medicava una camicia nera gravemente ferita, cadeva colpito a morte, riconsacrando col sacrificio della vita la sua fede nei destini della Patria. Fulgida figura di medico e di combattente italiano. — Mai Beles, Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV.

(1687)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 552.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, relativo alla istituzione di una Accademia militare forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, relativo alla istituzione di una Accademia militare forestale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 553.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, recante disposizioni integrative delle provvidenze per l'incremento della produzione cerealicola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, recante disposizioni integrative delle provvidenze per l'incremento della produzione cerealicola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 554.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, allegato al presente stato di previsione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*) . .	7.500.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo (*Spese fisse*)	1.215.000 —
3	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	5.810.000 —
4	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto a' termini del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838	32.700 —
5	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	40.000 —
6	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il ministro ed i sottosegretari di Stato	650.000 —
7	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	470.000 —
8	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero - Miglioramento dei medesimi	25.000 —
9	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
11	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione delle Corporazioni (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		15.795.200 —
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	2.500.000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
15	Contributo all'Istituo nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione) e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		2.515.000 —
	INDUSTRIA, PROPRIETÀ INTELLETTUAL E MINIERE.	
	Industria.	
16	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali — Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobigliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'art. 16 del testo unico 8 gennaio 1928, n. 165 - Spese per la Commissione per le industrie chimiche - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili - Spese per il servizio d'informazioni e di vigilanza sui consorzi e sulle intese industriali	80.000 —
17	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (articolo 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009 ed articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542, e 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie . . .	2.100.000 —
18	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (art. 23 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	960.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
19	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107).	1.650.000 —
		4.790.000 —
	Proprietà intellettuale.	
20	Spese di mano d'opera (cottimi e contributi di lavoro) per l'ufficio della proprietà intellettuale - Spese per traduzioni, studi, lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	310.000 —
21	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*
22	Contributo alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni	17.000 —
		327.000 —
	Miniere.	
23	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisto e riparazioni di mobili, acquisto ed abbonamento a pubblicazioni scientifiche e periodiche	130.000 —
24	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	6.100.000 —
25	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (articolo 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	42.500 —
26	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	90.000 —
		6.362.500 —
		11.479.500 —
	COMMERCIO. *Commercio interno.*	
27	Incoraggiamento per promuovere le organizzazioni del commercio interno — Spese per informazioni commerciali — Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320	30.000 —
28	Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato	
29	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle Cooperative e sui Consorzi di cooperative a termini del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del Regio decreto-legge 12 febbraio 1911, n. 278	20.000 —
		110.000 —
	Servizi annonari.	
30	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 12 agosto 1927, n. 1580, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2691, e 29 luglio 1928, n. 1843, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3093, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904)	200.000 —
31	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		200.000 —
		310.000 —
	UFFICI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI. *Personale statale.*	
32	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387)	7.200.000 —
33	Indennità, assegni, rimborsi di spesa per missioni e tramutamenti	500.000 —
34	Premi di operosità e rendimento	400.000 —
35	Sussidi al personale in attività di servizio o in quiescenza ed alle loro famiglie	150.000 —
36	Assegni di quiescenza	300.000 —
		8.550.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.	
37	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921. n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. (*Spesa obbligatoria*)	670.000 —
38	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	70.000 —
39	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico	200.000 —
40	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	150.000 —
41	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spese d'ordine*)	1.000 —
		1.091.000 —
	LAVORO ED ASSISTENZA.	
	Lavoro.	
42	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie - Copia delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	24.000 —
43	Concorso dello Stato al pagamento degli assegni familiari ai prestatori d'opera	*per memoria*
44	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (articolo 14, lettera *b*, del Regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
45	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; e 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464)	250.000 —
		274.000 —
	Ispettorato corporativo.	
46	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	280.000 —
47	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	*per memoria*
48	Sussidi al personale dell'Ispettorato corporativo in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	*per memoria*
		280.000 —
		554.000 —
	ISTITUTI MUTUALISTICI.	
49	Contributo a favore delle Federazioni provinciali per le sezioni di mutualità scolastica (articolo 12 della legge 3 gennaio 1929, n. 17 e articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521)	42.500 —
	PREVIDENZA SOCIALE ED ASSICURAZIONI PRIVATE.	
50	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (articolo 24 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	110.000 —
51	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	75.000 —
52	Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della quota a carico dello Stato per gli assegni di puerperio (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1502). (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —
		3.185.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Assicurazioni private.	
53	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (articolo 42 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articolo 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e articolo 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	55.000 —
		3.240.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
54	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie Stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	40.000 —
55	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli Ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi deceto-legge: 26 febbrao 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
		190.000 —
	INDUSTRIA, COMBUSTIBILI LIQUIDI E MINIERE.	
	Industria.	
56	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192 serie 3ª) . (*Spesa ripartita*)	
57	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 592)	7.808,80
58	Fondo destinato a far fronte alle operazioni di liquidazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, ai sensi dell'art. 8 del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 48	4.000.000 —
59	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Bolzano ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1395, n. 604	5.000.000 —
60	Contributo all'Ente nazionale della Moda in Torino (2ª delle quattro annualità di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1559)	2.000.000 —
		11.009.464.80
	Combustibili liquidi.	
61	Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544)	159.500 —
62	Premi a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali (Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 690)	15.000.000 —
63	Spese per l'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, numero 473), dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248 (legge 9 giugno 1927, n. 1128) e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017 (legge 22 gennaio 1934, n. 354) e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geologico-minerarie	10.700.000 —
64	Spese per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione, degli olii minerali grezzi, nonchè degli olii provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241)	40.000.000 —
65	Spese esclusi premi d'operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi di cui al Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387	100.000 —
		65.959.500 —
	Miniere.	
66	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (articolo 6 della legge 27	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	giugno 1929, n. 1108 modificato dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272 ed articolo 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638)	5.500.000 —
67	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione della industria marmifera carrarese (art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 415)	1.000.000 —
68	Sovvenzione per l'impianto termico di Mosio (decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454)	337.000 —
69	Contributo dello Stato all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190 (4ª delle dieci annualità)	3.000.000 —
70	Contributo dello Stato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 (4ª delle dieci rate)	1.000.000 —
		10.837.000 —
		87.805.964,80
	COMMERCIO.	
	Commercio interno.	
71	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (*Spesa d'ordine*)	4.396 —
72	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		4.396 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	15.795.200 —
	Debito vitalizio	2.515.000 —
	Industria, proprietà intellettuale e miniere	11.479.500 —
	Commercio	310.000 —
	Uffici provinciali delle Corporazioni	8.550.000 —
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi	1.091.000 —
	Lavoro ed assistenza	554.000 —
	Istituti mutualistici	42.500 —
	Previdenza sociale ed assicurazioni private	3.240.000 —
	Totale della Categoria I. — Parte ordinaria	43.577.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	190.000 —
	Industria, Combustibili liquidi e Miniere	87.805.964,80
	Commercio	4.396 —
	Totale della Categoria I della parte straordinaria	88.000.360,80
	Totale generale della Categoria I. — Spese effettive	131.577.560,80
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	131.577.560,80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante allo Stato per il funzionamento degli organi corporativi (articoli 26 e 43, ultimo comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 e art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856)	25.000.000 —
2	Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale	175.000 —
3	Interessi sui titoli provenienti dagli investimenti degli avanzi di bilancio	*per memoria*
4	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte ordinaria delle spese effettive	*per memoria*
5	Introiti per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro (Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251)	50.000 —
		25.225.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
7	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte straordinaria delle spese effettive	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
8	Prelevamenti dagli avanzi di gestione ai sensi degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale delle Corporazioni (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
9	Quota dei contributi sindacali obbligatori da impiegare in spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, in spese per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore delle opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia, della Gioventù italiana del Littorio, del Patronato nazionale e della Croce Rossa italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856, e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367)	42.000.000 —
10	Quote di concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento (articolo 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 740)	20.000.000 —
11	Contributi versati dalle Confederazioni per il funzionamento delle Commissioni Provinciali istituite per l'esame degli atti relativi all'accertamento dei contributi sindacali obbligatori e la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 112 del Regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1644)	*per memoria*
12	Interessi attivi sui titoli provenienti dall'investimento della quota del patrimonio della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932)	86.805 —
		62.086.805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	25.225.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	*per memoria*
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	62.086.805 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Parte ordinaria	25.225.000 —
	Parte straordinaria	—
	Totale della Categoria I. — Entrate effettive	25.225.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	62.086.805 —
	Totale generale dell'entrata	87.311.805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione della spesa del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER GLI ORGANI CORPORATIVI CENTRALI.	
1	Spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Corporazioni istituito con legge 20 marzo 1930, n. 206 e rimborso delle spese di viaggio ai membri (articolo 26 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908)	380.000 —
2	Spese per indennità e per il funzionamento della Segreteria del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (articolo 4 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927)	100.000 —
3	Spese per il funzionamento delle Corporazioni istituite a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 163	500.000 —
4	Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio di determinati problemi sull'Ordinamento Corporativo (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401 e decreto 31 dicembre 1927 del Capo del Governo)	80.000 —
5	Spese per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927; indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti ed al segretario	60.000 —
6	Spese relative alle funzioni già attribuite all'Osservatorio Corporativo e demandate alla competenza di altri servizi del Ministero (articolo 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927 e determinazione ministeriale del 27 luglio 1932)	100.000 —
		1.220.000 —
	SPESE PER LA PROPAGANDA E PER LA CULTURA CORPORATIVA.	
7	Spesa per la propaganda scientifica e popolare dell'ordinamento corporativo (articolo 1, n. 4, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	350.000 —
8	Contributi ad istituti, università e centri fascisti di cultura corporativa	630.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
9	Stampa ed acquisto di pubblicazioni da distribuire per la propaganda corporativa - Contributi ed abbonamenti . . .	90.000 —
10	Spese relative al funzionamento delle scuole istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali (articolo 1, n. 3, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	200.000 —
11	Spese per le pubblicazioni periodiche	300.000 —
		1.570.000 —
	SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE.	
12	Spese per incoraggiare e per sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare o meglio organizzare la produzione (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	400.000 —
13	Contributi e sussidi ad iniziative intese al perfezionamento della cultura e dell'arte nazionale	150.000 —
14	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	700.000 —
15	Concorso nella spesa per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (articolo 1 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181).	1.000.000 —
16	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e di disciplina corporativa del commercio interno	100.000 —
17	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale . . .	250.000 —
18	Spese per la raccolta degli usi commerciali	110.000 —
19	Somma da versare al Tesoro dello Stato per concorso nella spesa per l'assistenza dei produttori italiani all'estero . .	3.300.000 —
20	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	900.000 —
		6.910.000 —
	SPESE PER LA VIGILANZA.	
21	Spese per la vigilanza sugli uffici di collocamento (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1916, n. 1130, e Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003).	300.000 —
22	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera .	100.000 —
23	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563 . .	250.000 —
24	Competenze ai curatori speciali di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
25	Indennità per intervento alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato ed indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia (articolo 31 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130). . .	*per memoria*
		650.000 —
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI.	
26	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi corporativi	1.154.000 —
27	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	200.000 —
28	Retribuzioni ed altri assegni dovuti al personale non di ruolo (escluso i premi di operosità e di rendimento)	1.630.000 —
29	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni	402.000 —
30	Spese di ufficio per il Ministero e per gli organi corporativi centrali e locali	1.250.000 —
31	Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	500.000 —
32	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	80.000 —
33	Spese telefoniche	150.000 —
34	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle relative famiglie	400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
35	Spese casuali	350.000 —
36	Spese per la biblioteca — Acquisto di opere, libri e pubblicazioni — Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	150.000 —
37	Compensi per traduzioni	80.000 —
38	Fondo per sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e per le spese impreviste (articolo 9, lettera *B*, del decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	800.000 —
39	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
40	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	100.000 —
41	Manutenzione, adattamento e miglioramento del fabbricato adibito a sede del Ministero — Pulizia e canoni d'acqua	600.000 —
		7.846.000 —
	RIMBORSI E CONCORSI.	
42	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'articolo 23 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
43	Rimborso all'Erario della spesa per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908); della maggiore spesa di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 835, modificato dall'articolo 10 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1086; della spesa di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 634, nonchè della maggiore spesa di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1711, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 192	1.140.000 —
44	Contributo per i servizi dell'Ispettorato corporativo, previsto dall'articolo 5-*bis* della legge 16 giugno 1932, n. 886	1.800.000 —
45	Concorso nella spesa per la Magistratura del lavoro (articolo 3 della legge 4 giugno 1934, n. 890)	700.000 —
46	Somma da versare all'Erario a titolo di concorso nella spesa relativa ai servizi del commercio estero	1.350.000 —
47	Somma da versare all'Erario per il conferimento delle borse di studio istituite a favore degli studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche (Regio decreto-legge 15 marzo 1937, n. 1113)	140.000 —
		5.130.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Investimento degli avanzi di gestione.	
48	Investimento dell'avanzo di bilancio a termini degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	1.899.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
49	Spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale — Contributi a favore delle Opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia, della Gioventù italiana del Littorio, del Patronato nazionale e della Croce Rossa italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856, e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1637)	42.000.000 —
50	Spese per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento. (Regio decreto-legge 15 novembre 1928, numero 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, modificato dal Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 740, e Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222)	20.000.000 —
51	Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi agli accertamenti dei contributi sindacali obbligatori e per la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, numero 1802)	*per memoria*
52	Erogazione degli interessi maturati sui titoli provenienti dall'investimento della quota della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932)	86.805 —
		62.086.805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per gli organi corporativi centrali	1.220.000 —
	Spese per la propaganda e per la cultura corporativa	1.570.000 —
	Spese per l'assistenza economico-sociale	6.910.000 —
	Spese per la vigilanza	650.000 —
	Spese di amministrazione e generali	7.846.000 —
	Rimborsi e concorsi	5.130.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	23.326.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Investimento degli avanzi di gestione	1.899.000 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	1.899.000 —
	Totale delle spese reali. — Ordinarie e straordinarie	25.225.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	62.086.805 —
	Totale generale	87.311.805 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
	Parte ordinaria	23.326.000 —
	Totale della Categoria I. — Spese effettive	23.326.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1.899.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	62.086.805 —
	Totale generale della spesa	87.311.805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 555.

Sistemazione del personale addetto alla Biblioteca ed all'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le sue successive integrazioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, con cui sono stati approvati i ruoli organici della pubblica sicurezza;

Veduto il R. decreto 6 gennaio 1936, n. 37, concernente il ruolo oganico dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno;

Veduto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2615, con cui sono stati approvati i ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, e le successive sue modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione del personale addetto alla Biblioteca, nonchè di quello addetto all'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno sono istituiti due posti di « Coadiutore addetto alla Biblioteca » assegnati al grado 9° del gruppo *C*.

Art. 2.

Il numero dei posti di archivista capo dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella annessa al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, è ridotto da 81 a 80, e quello dei posti di impiegato di Polizia di 1ª classe, di cui alla tabella annessa al R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, è ridotto da 82 a 81.

Art. 3.

La nomina ai posti istituiti con l'art. 1 è conferita, a scelta del Ministro, fra il personale del gruppo *C* dell'Amministrazione dell'interno che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti medesimi, e che abbia almeno compiuto un periodo di servizio di ruolo superiore a venti anni oppure abbia una anzianità complessiva superiore ad otto anni nei gradi 11° e 10° del gruppo *C*.

Art. 4.

L'art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1936, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il titolare del posto di direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno è nominato, a scelta del Mi-

nistro, fra gli impiegati del grado 9° del gruppo C del Ministero stesso, forniti di anzianità di grado non inferiore a tre anni.

« Il titolare del posto di vice direttore dell'Ufficio predetto è nominato, a scelta del Ministro, fra il personale di ruolo delle Amministrazioni statali, che abbia almeno compiuto un periodo di servizio di ruolo superiore a 15 anni.

« La nomina a direttore e a vice direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra è, inoltre, subordinata al giudizio unanime del Consiglio di amministrazione del personale sull'idoneità dei prescelti all'espletamento delle funzioni inerenti ai posti predetti ».

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare, di concerto con il Ministro per le finanze, il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 556.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, con il quale è stato revocato il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati;

Vista la domanda con la quale la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio, aderente alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, sono applicabili anche nei confronti della Federazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 3. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio.

TITOLO PRIMO.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio.

La Federazione ha la rappresentanza degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

Fanno parte della Federazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Federazione continua l'azione dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane — costituita con deliberazione del secondo Congresso delle Casse di risparmio tenutosi in Torino nel settembre 1911 — che cessa la sua attività in seguito al disposto inquadramento sindacale delle Casse di risparmio.

Art. 2.

La Federazione aderisce alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, a norma e nei limiti delle disposizioni di legge in vigore, mantenendo la propria autonomia secondo il disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e conservando i singoli Istituti federati le caratteristiche e l'indipendenza nelle funzioni loro attribuite dalla legislazione sulle Casse di risparmio (testo unico 25 aprile 1929, n. 967) e dai rispettivi loro statuti.

Art. 3.

La Federazione, in relazione ai fini della previdenza e del risparmio assegnati agli Istituti rappresentati dalla legislazione sulle Casse di risparmio, si propone:

a) di curare gli interessi generali degli Enti rappresentati all'intento di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse superiore della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare i problemi economici e sociali relativi alle categorie rappresentate;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di raccogliere e di elaborare tutti gli elementi, le notizie ed i dati relativi a questioni interessanti gli Enti rappresentati; di prestare ad essi consulenza ed assistenza; di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda all'incremento e al perfezionamento di essi, e all'assistenza e all'educazione tecnica, morale e nazionale dei loro dipendenti;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate nelle Corporazioni ed in tutti i Consigli, Enti ed Organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi o dai regolamenti, o richiesta da particolari disposizioni;

f) di facilitare, sempre nei limiti della propria competenza, l'azione che l'Istituto di credito delle Casse di risparmio Italiane, eretto in ente morale con R. decreto 24 ottobre 1921, n. 1546, modificato con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1298, può svolgere nei confronti degli altri Enti rappresentati dalla Federazione stessa;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate da leggi o regolamenti o da altre disposizioni.

TITOLO SECONDO.

Soci.

Art. 4.

Possono far parte della Federazione:

1° le Casse di risparmio ordinarie con le gestioni annesse a norma dei propri statuti, comprese quelle del credito fondiario e del credito agrario e con gli Istituti di credito fondiario e di credito agrario costituiti dalle Casse di risparmio o da queste finanziati o amministrati;

2° i Monti di pegni di 1ª categoria;

3° l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con la propria Sezione di credito agrario.

Le Casse di risparmio inoltre e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per le loro gestioni di credito fondiario o di credito agrario e gli Istituti di credito fondiario ed agrario di cui al numero 1 del comma precedente, faranno parte altresì delle rispettive Federazioni di categoria, costituite fra gli Enti esercenti il credito fondiario ed il credito agrario.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Federazione dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo, e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base agli statuti siano anche in avvenire emanate, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, e ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La domanda di ammissione a socio delle Casse di risparmio che abbiano concorso alla costituzione degli Istituti di credito fondiario o di credito agrario di cui al n. 1 dell'art. 4, o partecipino all'amministrazione o al finanziamento degli Istituti stessi, si intenderà comprensiva degli Istituti medesimi.

Art. 6.

Sull'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentito il Comitato esecutivo.

Contro la negata ammissione, l'Ente interessato ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministro per le corporazioni, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive decisioni.

Art. 7.

L'iscrizione a socio impegna l'Ente a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi e s'intende tacitamente rinnovata per egual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide, se non sono comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data dell'iscrizione o della tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari del presente statuto;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, le notizie ed i dati che siano da essa richiesti, nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività ai principii dell'ordinamento corporativo fascista, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione, e ad osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti, a norma di legge, alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici stipulati dalla Federazione, o dalla Confederazione, nell'ambito delle proprie competenze, debbono informare la Federazione di tutte le controversie che sorgono fra essi ed i lavoratori dipendenti sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti e accordi predetti, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

TITOLO TERZO.

Organi della Federazione.

Art. 11.

Sono organi della Federazione:

a) l'Assemblea generale;

b) il Comitato esecutivo;

c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 12.

L'assemblea generale è costituita dai rappresentanti degli Enti associati, ciascuno dei quali nomina, per ogni convocazione, il suo rappresentante, scegliendolo fra i propri amministratori. Gli Istituti di credito fondiario e di credito agrario di cui al n. 1 dell'art. 4 potranno nominare un proprio rappresentante.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente quando lo richiedano circostanze speciali o ne faccia domanda motivata un terzo degli Enti associati, in seguito ad invito del presidente della Federazione contenente indicazione degli argomenti da trattare, spedito almeno quindici giorni prima della adunanza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando sia presente un numero di membri che rappresentino almeno la metà degli Enti associati e non meno di un terzo dei capitali amministrati (patrimonio e depositi) complessivamente da tutti gli Enti medesimi; in seconda convocazione, da tenersi dopo un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea è valida, quando sia presente un numero di membri che rappresentino almeno un quarto degli Enti associati e non meno di un quinto dei capitali di cui sopra.

Ogni Ente rappresentato nell'assemblea ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti presenti e dei capitali amministrati (patrimonio e depositi) dagli Enti rispettivi.

E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.

L'assemblea:

a) elegge il presidente della Federazione, che rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. La nomina del presidente deve essere approvata a termini di legge;

b) nomina i membri del Comitato esecutivo di sua spettanza;

c) elegge tre sindaci, il cui mandato dura un anno;

d) determina le direttive generali per il conseguimento degli scopi assegnati alla Federazione, ed esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione stessa e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

e) delibera sulla eventuale applicazione di contributi suppletivi degli Enti associati;

f) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione ed approva il conto consuntivo annuale della Federazione, entro il 30 aprile di ciascun anno;

g) delibera i provvedimenti in materia disciplinare a norma dell'art. 30 del presente statuto;

h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari di sospensione adottati dal Comitato esecutivo;

i) approva le modificazioni da apportarsi al presente statuto, a norma dell'art. 31.

Comitato esecutivo.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente della Federazione e di 16 membri, nominati dagli Enti soci della Federazione e dall'assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Comitato devono essere scelti fra gli amministratori degli Enti associati stessi.

Hanno diritto alla nomina di un rappresentante gli Enti associati i cui capitali amministrati ammontino a più di un miliardo di lire. Il numero dei rappresentanti sarà di due per gli Enti i cui capitali siano superiori a due miliardi e di tre per quelli che amministrino capitali superiori ai quattro miliardi.

Ha, inoltre, diritto alla nomina di un rappresentante l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

L'assemblea nominerà poi nel proprio seno gli altri membri necessari per il completamento del Comitato stesso, scegliendoli tra i rappresentanti degli Enti soci della Federazione.

Il Comitato esecutivo elegge fra i suoi membri due vicepresidenti.

Quando uno dei componenti il Comitato, per qualsiasi ragione, cessi dall'ufficio che copriva presso l'Ente rappresentato, ovvero, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Comitato, decadrà dalla nomina.

La decadenza è dichiarata dal Comitato e l'Ente o l'assemblea nella sua prima adunanza provvederà a sostituirlo.

Ogni membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente di regola una volta al mese, straordinariamente quando lo creda necessario o quando ne facciano richiesta almeno sei dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) determinare i criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici che devono essere stipulati dalla Federazione a norma dell'art. 3, lettera *c*);

b) deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede il Comitato esecutivo può delegare al presidente la facoltà di introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero necessarie in seguito ad osservazioni della autorità tutoria in sede di approvazione del suddetto bilancio;

c) predisporre il conto consuntivo annuale della Federazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) formulare le proposte da sottoporre all'assemblea;

e) eseguire i deliberati dell'assemblea;

f) provvedere alle nomine o designazioni, di cui all'art. 3 lettera *c*) del presente statuto;

g) nominare una Consulta tecnica costituita da Direttori degli Enti associati, nonchè altre eventuali Consulte per lo studio di particolari problemi. Il funzionamento di tali Consulte sarà disciplinato con norme emanate dal Comitato esecutivo;

h) provvedere in materia disciplinare a norma dell'articolo 29 del presente statuto;

i) decidere sui ricorsi contro la censura di cui all'art. 28;

l) deliberare il regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dalla Federazione e le loro attribuzioni;

m) deliberare la nomina del direttore, dei funzionari e del personale dipendente dalla Federazione, ed ogni altro provvedimento anche disciplinare, riguardante il personale stesso;

n) esercitare in genere tutte le altre attribuzioni che per il presente statuto non siano di competenza dell'assemblea o del presidente.

Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno otto membri oltre il presidente.

Presidente.

Art. 16.

Il presidente è il capo della Federazione e la rappresenta. Cura l'osservanza della disciplina negli uffici dipendenti. Convoca e presiede le adunanze del Comitato esecutivo e dell'assemblea. Dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato esecutivo. Provvede nei casi d'urgenza, uditi, ove lo ritenga opportuno, i vice presidenti, salva la ratifica degli organi competenti. E' di sua esclusiva competenza la cura dei rapporti della Federazione con le superiori autorità politiche, amministrative e sindacali. Egli può delegare alcune sue attribuzioni e la firma per gli atti di ordinaria amministrazione ad uno dei vice presidenti, o ad altri membri del Comitato esecutivo. Le delegazioni riguardanti i rapporti con le superiori autorità devono essere fatte caso per caso.

TITOLO QUARTO.

Organizzazione periferica.

Art. 17.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Federazione raggruppa gli Enti associati in Sindacati provinciali o interprovinciali, con competenza territoriale uguale a quella delle Unioni della Confederazione.

Nelle cennate zone di circoscrizione provinciale od interprovinciale in cui gli Enti associati non raggiungano il numero di 3 non si farà luogo alla costituzione del Sindacato. Il presidente della Federazione in tal caso nominerà un delegato a rappresentare localmente la categoria con tutti i poteri e le funzioni spettanti al Sindacato ed agli organi di questi.

Art. 18.

I Sindacati provinciali o interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai Sindacati:

a) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro ed agli accordi economici collettivi, su delega della Federazione, giusta quanto prescrive l'art. 27;

b) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

c) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso Enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate.

Art. 19.

Organi del Sindacato provinciale o interprovinciale sono:

a) il Direttorio;

b) il presidente.

Art. 20.

Il Direttorio è composto dai rappresentanti degli Enti associati della circoscrizione del Sindacato, scelti fra gli amministratori degli Enti stessi.

Ogni Ente ha diritto alla nomina di un rappresentante qualora amministri capitali fino a 500 milioni; di due rappresentanti qualora amministri capitali superiori ai 500 milioni e di tre qualora amministri capitali superiori al miliardo.

I rappresentanti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Spetta al Direttorio di coadiuvare il presidente nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 21.

Il presidente del Sindacato è nominato dal Direttorio. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La sua nomina deve essere approvata dal presidente della Federazione.

Egli presiede il Direttorio ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Per la trattazione di questioni e vertenze interessanti gli Enti aventi sede nelle provincie comprese nella circoscrizione del Sindacato interprovinciale, quando il numero dei dipendenti dagli Enti stessi raggiunga nella provincia il numero di quaranta, il presidente del Sindacato nominerà per ciascuna provincia un suo rappresentante.

Art. 22.

Per le circoscrizioni dove esistano o siano costituite Federazioni delle Casse di risparmio, a termini del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, il Comitato esecutivo delibererà — d'accordo con la Confederazione — le norme per il coordinamento dell'attività di dette Federazioni con quella dei Sindacati provinciali o interprovinciali.

TITOLO QUINTO.

Patrimonio sociale, Amministrazione e bilanci.

Art. 23.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dal patrimonio netto della Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane risultante al momento della sua cessazione:

b) dalle somme di denaro, dai valori, dai beni mobili ed immobili, che, a qualunque titolo, oneroso o gratuito, siano acquisiti dalla Federazione;

c) dal fondo di garanzia costituito a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

Ogni anno, allegato al rendiconto consuntivo, dovrà essere presentato all'Assemblea generale, per l'approvazione, l'inventario del patrimonio compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 24.

Le entrate effettive della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dai contributi volontari straordinari o rimborsi eventuali di spese.

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni, per costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni, di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 25.

Le spese sono obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, affitto, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale e per l'assistenza agli Enti associati;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, della Gioventù Italiana del Littorio, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative ed il loro ammontare complessivo non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi di interesse delle categorie rappresentate.

Art. 26.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO SESTO.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 27.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più sindacati provinciali o interprovinciali, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.

Quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di un solo Sindacato possono essere firmati dal presidente del Sindacato stesso, o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

TITOLO SETTIMO.

Congresso.

Art. 28.

Ogni cinque anni o allorquando l'assemblea riterrà opportuno di indire una speciale assise per discutere problemi di eccezionale importanza attinenti alle funzioni della previdenza, del credito e del risparmio, gli Enti associati verranno riuniti a Congresso.

La decisione della convocazione, la scelta dei temi e della sede del Congresso spettano all'assemblea od, in caso d'urgenza, al Comitato esecutivo.

Il Congresso è costituito, agli effetti del voto, dai rappresentanti di ciascun Istituto espressamente all'uopo delegati e scelti tra i propri amministratori o funzionari dirigenti.

Possono però intervenire al Congresso, senza voto deliberativo, altri amministratori e funzionari dirigenti degli Enti associati.

TITOLO OTTAVO.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli Enti che non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organi superiori.

La censura motivata deve essere comunicata per iscritto all'Ente interessato, il quale può ricorrere contro di essa al Comitato esecutivo della Federazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 30.

Il Comitato esecutivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi all'Ente il quale violi gli obblighi a lui derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organi superiori.

La sospensione può essere altresì applicata agli Enti che dopo la censura non si uniformino alle direttive loro impartite, o siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati all'Ente, con lettera raccomandata, gli addebiti, assegnandogli un termine non minore di otto giorni, per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Comitato esecutivo provvederà con deliberazione motivata, da comunicarsi all'Ente interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale. Contro di essa egli potrà presentare ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 31.

L'assemblea generale ha facoltà di deliberare la espulsione di un Ente dalla Federazione:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per compimento di atti che abbiano arrecato nocumento agli interessi morali o materiali della Federazione;

c) per manifestazioni compiute in qualsiasi occasione, che pongano l'Ente in condizioni di incompatibilità con le direttive generali del Governo.

Prima di usare della facoltà di cui sopra, il presidente della Federazione dovrà contestare all'Ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera l'Ente dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'Ente interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 32.

Il Comitato esecutivo della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati provinciali o interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 33.

Il Comitato esecutivo delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei sindacati provinciali o interprovinciali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali o materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO NONO.

Disposizioni generali.

Art. 34.

Le modificazioni al presente statuto saranno deliberate dall'assemblea generale a maggioranza assoluta di voti dei presenti e dei capitali amministrati dagli Enti da essi rappresentati.

In casi eccezionali e di particolare urgenza, le modifiche potranno essere deliberate dal Comitato esecutivo.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse con decreto Reale, ai sensi di legge.

Art. 35.

Per quanto non è previsto dal presente statuto si applicheranno le norme generali delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 557.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Casse di risparmio ed Enti assimilati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, con il quale è stato disposto l'inquadramento sindacale, unitamente alle Casse di risparmio ed agli Enti equiparati, anche del relativo personale dipendente;

Vista la domanda in data 11 ottobre 1937, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Casse di risparmio ed Enti assimilati, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, numero 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Casse di risparmio ed Enti assimilati, aderente alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1387, sono applicabili anche nei confronti della Federazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 4. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti dalle Casse di risparmio ed Enti assimilati.

TITOLO PRIMO.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti dalle Casse di risparmio ed Enti assimilati.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa eventulmente costituiti a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuvere, attuare o concorrere alla attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati interprovinciali. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO SECONDO.

Soci.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alle categorie rappresentate;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere formulata su apposito modulo da rimettersi al segretario del Sindacato interprovinciale per il tramite del Sindacato provinciale.

La domanda deve contenere:

a) cognome, nome e paternità del richiedente;

b) domicilio;

c) età e luogo di nascita;

d) titolo di studio e l'indicazione dell'azienda dove il richiedente è occupato;

e) dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle Associazioni di grado superiore ed accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P.N.F. devono indicare anche il numero della tessera dell'anno in corso e la data di iscrizione.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario del Sindacato interprovinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione al segretario della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera roccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i mitivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sin

dacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato interprovinciale.

TITOLO TERZO.

Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

In corrispondenza dei Sindacati interprovinciali di categoria, saranno costituiti Sindacati provinciali di categoria.

I Sindacati provinciali, nell'ambito della propria circoscrizione, partecipano di diritto con una loro rappresentanza alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro che interessano le categorie comprese nella circoscrizione della Provincia per cui sono costituiti.

Per la costituzione di ciascun Sindacato provinciale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli inscritti raggiungano almeno il numero di quaranta.

Il segretario del Sindacato provinciale sarà eletto dall'assemblea dei segretari dei Sindacati comunali e dei fiduciari dei gruppi di specializzazione di categoria e sarà coadiuvato da un Direttorio di tre membri eletti dalla stessa assemblea.

Il segretario del Sindacato provinciale - la cui elezione deve essere ratificata dal segretario del Sindacato interprovinciale - ed i membri del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Federazione determinerà le norme che devono regolare il funzionamento dei singoli Sindacati.

In ogni Comune, compreso nella circoscrizione del Sindacato provinciale ove siano almeno venti iscritti, saranno costituiti Sindacati comunali e, nell'ambito degli stessi, gruppi corrispondenti alle specializzazioni di categoria.

I gruppi di specializzazione di categoria sono formati da almeno 15 dipendenti, appartenenti ad una stessa attività aziendale.

Qualora il Sindacato comunale non si possa costituire, i lavoratori del Comune parteciperanno alla formazione del Sindacato del Comune più vicino.

I lavoratori appartenenti al Sindacato comunale o al gruppo di categoria saranno convocati in assemblea per la elezione del segretario del Sindacato o del fiduciario di gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria. Tali assemblee saranno convocate dal segretario della Delegazione provinciale e presiedute dal segretario stesso o da un suo delegato.

Il segretario del Sindacato comunale ed il fiduciario di gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La loro elezione dovrà essere ratificata dal segretario del Sindacato interprovinciale.

Art. 11.

I Sindacati interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione interprovinciale.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato interprovinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il segretario del Sindacato.

Art. 13.

L'assemblea del Sindacato interprovinciale è costituita dai segretari dei Sindacati provinciali e dai membri dei Direttori dei Sindacati stessi.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal segretario del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il segretario ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale è composto di un numero di membri variabile da 3 a 5 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Fa, altresì, parte del Direttorio un membro designato dalla locale Sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nel Sindacato.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il segretario del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 16.

Il segretario del Sindacato interprovinciale, eletto dalla assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Il segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e delle deliberazioni della Federazione.

Art. 17.

Il Sindacato interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO QUARTO.

Sindacati nazionali.

Art. 18.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette alla approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un segretario coadiuvato da un Direttorio composto di tre membri, oltre un rappresentante della Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alla categoria. Il segretario ed i membri elettivi del Direttorio sono eletti dai segretari dei Sindacati interprovinciali delle rispettive categorie ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del segretario deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 19.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal segretario della Federazione.

Il segretario del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal segretario della Federazione.

TITOLO QUINTO.

Organi della Federazione.

Art. 20.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il segretario.

Assemblea.

Art. 21.

L'assemblea è formata dai segretari dei Sindacati nazionali e dei Sindacati interprovinciali, e da due delegati di ciascun Sindacato interprovinciale designati dal Direttorio del Sindacato stesso, nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. E' ammessa la convocazione, nei casi d'urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 23.

Il Consiglio è composto del segretario della Federazione e di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti, a norma dell'art. 18, Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 24.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 25.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e da tre membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra designato dalla stessa Associazione tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta al mese ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento di fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2 lettera e), del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione, organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costi-

tuiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni al quale devono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Segretario.

Art. 27.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termini di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 28.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO SESTO.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 29.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 30.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, della Gioventù Italiana del Littorio, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 32.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 33.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO SETTIMO.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 34.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali, sono

firmati dal segretario della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Sindacato, sono firmati dal segretario del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal segretario della Federazione, restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del segretario stesso.

TITOLO OTTAVO.

Disposizioni disciplinari.

Art. 35.

Il segretario del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato interprovinciale.

Art. 36.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato interprovinciale provvederà con deliberazione motivata da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato interprovinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla misura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro 15 giorni, al segretario della Federazione, il quale deciderà, sentita la Giunta esecutiva.

Art. 37.

Il segretario della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per sentenza, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; ed, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio inscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 38.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 39.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore e che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati interprovinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

TITOLO NONO.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 40.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 41.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum.

Art. 42.

Per quant'altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1938-XVI, n. 558.

Norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio serico italiano deve trasmettere all'Ente nazionale serico al 1° e al 16 di ogni mese un prospetto delle autorizzazioni agli acquisti di bozzoli da esso rilasciate, a' sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, alle ditte produttrici di seta e che hanno dato luogo, nella quindicina precedente, a contratti di compravendita definiti con l'osservanza delle norme che regolano il suo funzionamento per ciò che concerne la distribuzione degli acquisti bozzoli.

Nel prospetto suddetto devono figurare le seguenti indicazioni:

1° data del contratto di compravendita;
2° ente venditore;
3° ditta acquirente;
4° quantità e qualità dei bozzoli contrattati.

Art. 2.

I produttori di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta, anche se provenienti da bozzoli doppi, devono presentare all'Ente nazionale serico entro il 20 giugno di ogni anno un prospetto dei bozzoli e delle sete di cui sono in possesso alla data del 15 giugno sera dell'anno stesso. Il prospetto deve contenere le seguenti indicazioni:

1° esistenza bozzoli, compresi i bozzoli doppi, dei raccolti degli anni precedenti, di produzione nazionale ed estera;

2° esistenze di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta prodotta in Italia con bozzoli nazionali dei raccolti degli anni precedenti o di provenienza estera o prodotta in Italia con bozzoli di provenienza estera, con l'indicazione del magazzino di deposito.

Art. 3.

I produttori di seta tratta greggia semplice, anche se provenieute da bozzoli doppi, devono trasmettere all'Ente nazionale serico, entro il 5 di ogni mese, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i seguenti dati riferiti al mese precedente:

1° bozzoli di produzione nazionale ritirati, specificandone la quantità, la provenienza e gli estremi del contratto di acquisto;

2° bozzoli di produzione estera o dei possedimenti e colonie ritirati, specificandone la quantità, la provenienza e gli estremi del contratto di acquisto;

3° bozzoli eventualmente ceduti ad altre ditte produttrici;

4° sete prodotte tanto con bozzoli nazionali quanto con bozzoli esteri con i dettagli di quantità e qualità;

5° sete ottenute sia da bozzoli nazionali sia da bozzoli esteri consegnate o spedite tanto all'estero che in Paese in seguito a vendite;

6° sete tratte greggie semplici ottenute sia da bozzoli nazionali sia da bozzoli esteri eventualmente passate ad ulteriori lavorazioni (torcitura o tessitura, ecc.) per proprio conto, sia in stabilimenti eserciti in proprio, sia presso terzi.

Art. 4.

La quota di integrazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, sarà corrisposta all'esportatore sulla quantità di seta effettivamente esportata.

Qualora la seta non sia allo stato greggio crudo o abbia subìto una imbozzimatura, il suo peso sarà riportato a quello a greggio crudo, deducendo la carica o bozzima e/o aggiungendo la eventuale perdita per purga.

La determinazione del peso allo stato crudo della seta dovrà essere stabilita da una prova ufficiale di analisi. Sono esenti dall'analisi le sete organzino e trama spedite in matassa e i crespi di seta, per i quali ultimi si calcolerà la deduzione per imbozzimatura nella misura fissa del 6 % del peso netto.

Quando non sia stata eseguita l'analisi ufficiale di cui al precedente comma, si procederà d'ufficio alla deduzione del 15 % del peso netto e non verrà tenuto calcolo della eventuale perdita per purga.

Art. 5.

La misura della quota di integrazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, sarà stabilita mensilmente con riferimento alla media aritmetica dei prezzi realizzati nel mese per la seta tratta greggia semplice nelle Borse sete di New York e Yokohama.

Il calcolo della media di cui al precedente comma sarà fatto sulle quotazioni di chiusura delle borse predette di tutti i giorni del mese nei quali funzionino entrambe, per la qualità base, titolo 13-15 denari, e per i seguenti periodi di

consegna: mese in corso, 2° mese dopo quello in corso, 3° mese dopo quello in corso.

La misura della quota di integrazione per la seta tratta greggia semplice sarà pari alla differenza fra il valore di riferimento determinato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, e la media di cui ai precedenti comma, diminuita, quando si tratti di vendite a destinazione delle Americhe, di L. 4 per chilogrammo.

La misura della quota di integrazione per le altre qualità di prodotti sarà ottenuta applicando le variazioni previste all'art. 5 del R. decreto-legge 29 maggio 1937, numero 1267, alla quota base di integrazione calcolata come dal comma precedente.

La traduzione in lire italiane delle quotazioni in dollari e yen sarà effettuata: quella in dollari al cambio ufficiale giornaliero del dollaro in Italia, quella in yen attraverso le quotazioni giornaliere di tale valuta in lire sterline al cambio ufficiale giornaliero di queste in Italia.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, sentito l'Ente nazionale serico, sarà stabilita, con le norme di cui all'art. 5, la misura delle quote di integrazione da assegnare alle varie qualità di prodotti oggetto delle vendite effettuate in ciascun mese.

Art. 7.

La quota di integrazione spettante per una partita di merce venduta, in relazione al contenuto in seta, è quella stabilita per il mese nel quale è stata stipulata la vendita, quali che siano le date di consegna della merce.

Per i contratti che prevedono consegne frazionate nel tempo il pagamento delle quote di integrazione sarà eseguito dopo effettuata l'ultima consegna.

Qualora una vendita di seta tratta greggia semplice o addoppiata e torta, di filati di doppio, di schappe, di bourrette, sia in tutto o in parte stornata, la quota di integrazione da assegnare in occasione di altra vendita successiva degli stessi prodotti effettuata dal medesimo venditore, sarà, fino a concorrenza di una quantità pari a quella prima non consegnata, la minore fra la quota fissata per il mese nel quale fu stipulata la prima vendita e quella fissata per il mese nel quale è stipulata la vendita successiva.

Gli eventuali annullamenti o storni totali o parziali di vendite dovranno essere comunicati all'Ente nazionale serico entro tre giorni dalla loro conclusione.

Art. 8.

Le denuncie dei contratti di vendita delle partite per le quali il venditore concorre all'assegnazione della quota di integrazione, devono essere presentate o giungere all'Ente nazionale serico entro tre giorni, compresi i festivi, dalla loro stipulazione.

I contratti stipulati precedentemente al 30 giugno 1937 e denunciati all'Ente nazionale serico entro il 5 luglio 1937, saranno considerati, agli effetti della misura della quota di integrazione, come stipulati nel mese di giugno 1937.

Art. 9.

La domanda diretta ad ottenere la quota di integrazione per i prodotti serici esportati deve essere presentata, su apposito modulo, all'Ente nazionale serico, unitamente alla denuncia del contratto di vendita e, separatamente, per ciascun contratto.

La domanda presentata per la prima vendita deve essere accompagnata da un certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni comprovante la composizione legale e rappresentanza della ditta o società aspirante alla quota di integrazione.

Il certificato deve contenere espressa dichiarazione che le indicazioni relative alla rappresentanza risultano da atti legali in possesso dell'Ufficio e non da semplice denuncia delle parti. Nelle domande successive deve essere richiamata quella cui fu unito il certificato.

Eventuali successive modifiche alla composizione e alla legale rappresentanza predetta devono essere immediatamente notificate all'Ente nazionale serico e hanno effetto per i pagamenti non ancora disposti all'atto della regolare notifica.

I pagamenti effettuati mediante versamento su conto corrente postale intestato alla ditta beneficiaria sono liberatori per l'Ente nazionale serico.

Art. 10.

La spedizione all'acquirente estero della seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta, compresi i filati di doppio, deve essere effettuata a mezzo di uno stabilimento di stagionatura delle sete del Regno, sotto l'osservanza delle norme seguenti:

a) la seta deve essere depositata presso uno dei predetti stabilimenti per le operazioni di assaggio, classificazione, stagionatura, pesatura ed eventuali analisi;

b) dopo le operazioni di controllo di cui alla lettera *a*) la seta non potrà essere estratta dai locali dello stabilimento di stagionatura presso cui è stata depositata se non per essere consegnata o spedita direttamente dallo stabilimento al compratore.

Qualora il venditore intenda ritirare la seta depositata saranno considerate nulle le operazioni di controllo eseguite ai fini del presente decreto;

c) la seta tratta greggia semplice deve essere assoggettata alle prove previste dalla Codificazione degli « usi internazionali » oppure a quelle previste per i controlli secondo il sistema del « seriplano ».

Le ispezioni al seriplano dovranno essere eseguite presso l'apposito laboratorio istituito dall'Ente nazionale serico al quale i campioni delle sete verranno trasmessi a cura degli stabilimenti di stagionatura.

La classificazione in gradi sarà fatta secondo le tabelle contenute nei decreti Ministeriali 7 maggio 1934 e 14 aprile 1935, emanati per l'applicazione del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente i premi alla seta tratta;

d) sulla seta tratta greggia addoppiata o torta saranno effettuati quei controlli che l'Ente nazionale serico riterrà necessari a stabilire la conformità della merce alle specificazioni stipulate nel contratto di vendita. Gli eventuali assaggi saranno eseguiti secondo le norme della Codificazione degli « usi internazionali ».

Le spese per la esecuzione dei controlli e per la consegna o spedizione della seta sono a carico del venditore salvo eventuale rivalsa verso il compratore secondo gli usi vigenti nel luogo del contratto e le pattuizioni contrattuali.

Art. 11.

Le spedizioni all'acquirente estero delle partite di prodotti serici di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, non considerate al precedente art. 10, possono essere effettuate direttamente dal venditore sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) due giorni prima della spedizione il venditore deve inviare all'Ente nazionale serico un prospetto dal quale ri-

sultino specificatamente: le marche, il numero dei singoli colli e il loro contenuto; lo spedizioniere al quale la merce sarà affidata per la spedizione; la dogana di uscita dal Regno;

b) effettuata la spedizione il venditore deve rimettere all'Ente nazionale serico una distinta dettagliata della merce che ne forma oggetto, specificando per ogni singolo articolo il contenuto in seta allo stato greggio crudo e in filati di cascami di seta allo stato naturale; l'eventuale carica e ogni altro dettaglio riguardante la composizione del prodotto, con allegati un prospetto specificante la composizione di ogni tessuto o articolo contenuto nella spedizione, ed un campione di ciascuno di essi.

E' in facoltà dell'Ente nazionale serico di far procedere al controllo della spedizione e all'analisi dei campioni dei prodotti esportati allo scopo di accertarne la quantità e la composizione.

Le spese di analisi sono a carico della ditta venditrice.

Art. 12.

Per le sete tratte greggie semplici di titolo pari o inferiore ai 70 denari che saranno assoggettate alle prove secondo le norme « usi internazionali » anzichè a quelle secondo il sistema del « seriplano » con le norme di cui al precedente art. 10, sarà liquidata una quota di integrazione inferiore di L. 2 per chilogrammo a quella mensilmente stabilita a norma del precedente art. 6.

Le sete tratte greggie semplici che alle operazioni di controllo eseguite a norma del precedente art. 10 diano risultati inferiori ai limiti minimi previsti nelle tabelle di classificazione contenute nei decreti Ministeriali 7 maggio 1934 e 14 aprile 1935, emanati per l'applicazione del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, non saranno ammesse a beneficiare della quota di integrazione.

Art. 13.

La concessione della particolare facilitazione prevista dall'art. 5, comma terzo, per le vendite a destinazione delle Americhe, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per tutti indistintamente i prodotti che le vendite siano state denunciate come destinate alle Americhe e le spedizioni che ad esse si riferiscono siano effettuate da porti italiani ed a destinazione diretta delle Americhe;

b) per le sete tratte greggie semplici dirette agli Stati dell'America Settentrionale che esse, se di titolo pari o inferiore ai 70 denari, abbiano subito l'ispezione al seriplano di cui alla lettera *c*) del precedente art. 10, e siano preparate con zettatura incrociata e confezionate in pacchi e in balle da Kg. 60 circa.

Art. 14.

Per la definitiva assegnazione della quota di integrazione il venditore deve presentare all'Ente nazionale serico la seguente documentazione:

a) una copia del contratto di vendita firmata da entrambi i contraenti per le vendite di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta e per quelle di filati di doppio e di filati di cascami di seta. Per le vendite degli altri prodotti la copia del contratto potrà essere sostituita da una copia del foglio di commissione;

b) una dichiarazione dalla quale risulti in quale stabilimento la merce è stata prodotta, con quali materie prime, e il periodo di produzione;

c) per la seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta e per i filati di doppio, un certificato dello stabilimento di stagionatura presso il quale la seta è stata depositata per le prove e per la spedizione, dal quale risultino la data di deposito e quella di spedizione al compratore, e i risultati delle eventuali prove di assaggio e stagionatura eseguite dallo stabilimento stesso o presso il laboratorio di ispezione dell'Ente nazionale serico.

A prova dell'avvenuta spedizione all'estero delle merci vendute, i venditori devono presentare all'Ente nazionale serico, per tutti indistintamente i prodotti, la copia della fattura munita del visto di uscita o di avvenuto imbarco della Regia dogana, la conferma doganale di uscita della merce dal Regno, compilata sui moduli predisposti dall'Ente nazionale serico, e tutti gli altri documenti di esportazione che verranno indicati dall'Ente predetto.

L'Ente nazionale serico, in base alla dichiarazione di cui alla lettera *b*) del presente articolo, ai contratti di compravendita dei bozzoli trasmessigli in copia a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, alle comunicazioni pervenutegli dall'Ufficio serico italiano ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, e ad ogni altro mezzo di prova che esso riterrà di richiedere, accerterà che i bozzoli utilizzati provengano dai raccolti nazionali e che gli stessi siano stati acquistati dagli Enti ammassatori alle condizioni previste dai Regi decreti-legge 15 aprile 1937, numero 812, e 29 maggio 1937, n. 1267.

L'Ente nazionale serico sulla base dei documenti presentati e degli accertamenti compiuti provvede alla classificazione dei prodotti ed alla assegnazione della quota di integrazione.

Art. 15.

Per tutto quanto riguarda l'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, 10, 12, 14 del presente decreto, l'Ente nazionale serico potrà chiedere l'assistenza di apposita Commissione tecnica consultiva composta:

1° dal direttore della Regia stazione sperimentale per la seta di Milano;

2° dal direttore del Regio istituto tecnico industriale di Como;

3° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta;

4° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile.

La Commissione sarà presieduta dal direttore della Regia stazione sperimentale per la seta.

Art. 16.

L'Ente nazionale serico terrà apposite scritture, distintamente per ciascun esercente di filanda, dalle quali possano desumersi le quantità di bozzoli acquistati e quelli filati, le quantità di seta prodotte e quelle vendute e consegnate, nonchè le rimanenze.

L'Ente stesso annoterà in appositi registri le domande per la concessione della quota di integrazione in ordine cronologico e con numero d'ordine continuativo e senza interruzione da mese a mese.

Sugli stessi registri saranno indicati, per ciascuna domanda, le quantità di seta consegnate e l'ammontare delle quote di integrazione assegnate. Nei registri dovranno essere indicati i motivi per i quali la quota di integrazione sia stata eventualmente non concessa.

L'Ente nazionale serico dovrà inoltre raccogliere, in apposito registro, i prospetti dimostrativi (uno per ciascuna domanda) della liquidazione delle quote di integrazione, con i conteggi e dati relativi, compilandoli a madre e figlia sovrapposti con sistema a ricalco.

La bolletta figlia sarà rilasciata al beneficiario della quota di integrazione.

Il giorno 1° e il giorno 16 del mese l'Ente nazionale serico deve trasmettere al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, ed al Ministero delle finan-

ze, Ragioneria generale dello Stato, un prospetto contenente il riassunto delle operazioni relative ai pagamenti delle quote di integrazione compiuti entro la quindicina precedente.

Art. 17.

L'Ente nazionale serico provvede al pagamento delle quote di integrazione mediante ordinativi tratti al nome dei creditori sugli ordini di accreditamento che saranno emessi a suo favore.

Un rendiconto dei pagamenti eseguiti in ciascun trimestre verrà trasmesso entro la prima decade del mese successivo al Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Le denuncie di tutte indistintamente le vendite di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta, filati di doppio compresi, sia all'interno che all'estero, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, devono essere effettuate quindicinalmente, e devono essere presentate o pervenire all'Ente nazionale serico rispettivamente entro il 5 e il 20 di ogni mese, coi dati riferentisi alla quindicina precedente.

Nella denuncia dovranno essere indicati: la data della vendita; la quantità e la specie della merce venduta; il nome e la residenza dell'acquirente; l'epoca di consegna; il prezzo di vendita; le condizioni eventuali di pagamento e ogni altra condizione speciale che possa incidere sul ricavo.

Le denuncie di cui al presente articolo sono indipendenti da quelle effettuate agli effetti delle quote di integrazione per la esportazione dei prodotti serici.

Art. 19.

Per l'esercizio delle facoltà di cui al presente decreto, l'Ente nazionale serico è investito dei più ampi poteri di indagine e di controllo.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 559.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Battista, in Letino (Campobasso).

N. 559. R. decreto 14 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giovanni Battista, con sede in Letino (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 18 aprile 1938-XVI, n. 560.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Roma delle Figlie del Monte Calvario di Nostro Signore con Casa madre a Parigi.

N. 560. R. decreto 18 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Roma, via Torino nn. 43 e 44, delle Figlie del Monte Calvario di Nostro Signore con Casa madre a Parigi, e viene autorizzato il trasferimento, a favore della medesima, di immobili del complessivo valore di L. 400.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 561.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Maria Vergine Immacolata, in Savona.

N. 561. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Maria Vergine Immacolata di Savona, e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 187.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 562.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita della Adorazione Quotidiana Universale Perpetua a Gesù Sacramentato, in Torino.

N. 562. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Arciconfraternita della Adorazione Quotidiana Universale Perpetua a Gesù Sacramentato, con sede in Torino, e viene approvato lo statuto organico della medesima, in data 30 gennaio 1937.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 maggio 1938-XVI.
Assoggettamento della Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza) all'amministrazione straordinaria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo

unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza) è assoggettata, per tutti gli effetti, all'amministrazione straordinaria prevista dalle disposizioni del capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e del titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1753)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 17 maggio 1938-XVI.

(1818)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro delle finanze, in data 16 maggio 1938-XVI ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la convalida dei Regi decreti 1° marzo 1938-XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288, e 15 aprile 1938-XVI, n. 384, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

(1829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che assoggetta la Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza) all'amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Vito Goffredo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza) ed i sigg. Luigi Morrone di Gennaro, Francesco Marsico fu Pasquale ed Agostino Mauro fu Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplate dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1754)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. della Neve » di Francofonte (Siracusa).

Nella seduta tenuta il 12 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. della Neve » di Francofonte (Siracusa) l'avv. Andrea Cocuzza di Lorenzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1821)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Media dei cambi e dei titoli
del 18 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,40
Francia (Franco)	53,10
Svizzera (Franco)	433,25
Argentina (Peso carta)	4,96
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,214
Norvegia (Corona)	4,743
Olanda (Fiorino)	10,515
Polonia (Zloty)	358,40
Portogallo (Scudo)	0,8581
Svezia (Corona)	4,8665
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,325
Id. 3,50 % (1902)	71,05
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,40
Id. Id. 5 % (1936)	93,925
Rendita 5 % (1935)	93,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,725
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 22

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50%	353046	385 —	Dagna *Celestino* fu Giacomo dom. in Chiavari (Genova), vincolato.	Dagna *Giovanni-Celestino* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	391908	210 —	Come sopra, vincolato.	Come sopra.
Id.	239524 302193 317528	140 — 28 — 210 —	Dagna Terenzio di *Celestino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Chiavari (Genova), vincolato.	Dagna Terenzio di *Giovanni-Celestino* minore, ecc., come contro, vincolato.
Id.	337087	210 —	Dagna Maggiorino di *Celestino*, minore, ecc. Come sopra, vincolato..	Dagna Maggiorino di *Giovanni-Celestino*, minore, ecc., come sopra, vincolato.
P. R. 3,50%	209496	651 —	Giudice Giovannina fu Giuseppe, moglie di Pantano Giuseppe, dotale e con usufrutto vitalizio a favore di *Celestre* Salvatrice fu Vincenzo, dom. in Augusta (Siracusa).	Giudice Giovannina fu Giuseppe, ecc., con usufrutto vitalizio a favore di *Celeste-Salvatrice* fu Vincenzo, dom. in Augusta (Siracusa).
Id.	55402	280 —	Elifani *Gaetanina* fu Giuseppe, ved. di Martinelli Michelangelo, dom. in Minervino Murge (Bari).	Elifani *Maria-Gaetana* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	193920	308 —	Costantini Flora ed *Umberto* fu *Roberto* minori sotto la p. p. della madre Pica Maria di Giovanni vedova di Costantini *Roberto*, moglie in 2. nozze di Speranza Carlo, con usufrutto a favore di Pica Maria di Giovanni, vedova di Costantini *Roberto* moglie in 2. nozze di Speranza Carlo.	Costantini Flora e *Roberto* fu *Umberto* minori sotto la p. p. della madre Pica Maria di Giovanni vedova di Costantini *Umberto*, moglie in 2. nozze di Speranza Carlo, con usufrutto a favore di Pica Maria di Giovanni, ved. di Costantini *Umberto* moglie in 2. nozze di Speranza Carlo.
Rend. 5%	128609	160 —	Monaco *Enzo* di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Monaco *Lorenzo* di Roberto minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	17202	73,50	Buglio Filomena, *Giannina* e Luigina fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Marsico Cristina di Gaetano ved. Buglio, dom. in Castiglione Casentino (Cosenza).	Buglio Filomena, *Maria-Giovanna* e Luigina fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	790761	175 —	Ruatta *Catterina* fu Domenico, moglie di Buzzi Giuseppe, dom. in Envie (Cuneo).	Ruatta *Maria-Caterina-Celestina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	815285	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	759007	63 —	Crea Violetta fu *Francesco* minore sotto la p. p della madre Calabrò Francesca di Vincenzo ved. di Crea *Francesco*, minore sotto la curatela del di lei padre, dom. a Bagnara (Reggio Calabria).	Crea Violetta fu *Costantino* minore sotto la p. p. della madre Calabrò Francesca di Vincenzo ved. di Crea *Costantino* minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	395507	115,50	Aragona Giovanni fu Raffaele, dom. a Messina, con usufrutto a *Miciulli Checchina* fu Antonio ved. Aragona, dom. a Carpanzano (Cosenza).	Aragona Giovanni fu Raffaele, dom. a Messina, con usufrutto a *Micciulli-Milonia-Maria-Francesca* fu Antonio, ecc., come contro.
Cons.	758035	35 —	Picco *Italia* fu Tommaso, ved. Pilotti Eugenio, dom a Lucca, con usufrutto a Rabbino Domenica fu Giuseppe, dom. a Torino.	Picco *Celestina-Italia* fu Tommaso, ecc., come conto con usufrutto come contro.
P. R. 3,50%	262486	290,50	Gorla Renato-Alfredo fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Garbini *Antonio* fu Francesco, domiciliato a Busto Arsizio.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Garbini *Francesco-Antonio* fu Francesco, dom. a Busto Arsizio.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	262487	290,50	Gorla Ida fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Garbini *Antonio* fu Francesco, dom. a Busto Arsizio.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Garbini *Francesco-Antonio* fu Francesco, dom. a Busto Arsizio.
Id.	262488	290,50	Gorla Annita fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Cons. 3,50 %	427765	1 477 —	Bassetti Domenico e Maria di Giuseppe, la Maria moglie di Clerc Fernando, Puricelli Maria nubile Gaetano e Luigi di Giuseppe, quest'ultimo minore sotto la p. p. del padre tutti quali eredi indivisi di Prada Gaetano fu Luigi, dom. a Milano, vincolata d'usufrutto congiuntivo a favore di Prada Luigi *Angela* moglie di Bassetti Giuseppe, Adele moglie di Puricelli Giuseppe ed Erminia vedova di Franzini Napoleone fratello e sorelle fu Luigi.	Come contro, vincolata d'usufrutto congiuntivo a favore di Prada Luigi, *Francesca-Angela*, moglie di Bassetti Giuseppe; Adele moglie di Puricelli Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	107501	490 —	Gallo Giuseppina fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Tomati *Flaminia* fu Giovanni, ved. Gallo, dom. a Rondissone (Torino), con usufrutto vitalizio a Tomati *Flaminia* fu Giovanni, ved. di Gallo Giuseppe, dom. a Rondissone.	Gallo Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Tomati *Palmira-Flaminia-Teresa*, ecc., con usufrutto vitalizio a Tomati *Palmira-Flaminia-Teresa*, ecc., come contro.
Id.	195219	108,50	Come sopra, dom. a Tavigliano (Torino), con usufrutto, come sopra, dom. a Tavigliano (Torino).	Come sopra, dom. a Tavigliano (Torino), con usufrutto, come sopra, dom. a Tavigliano (Torino).
Cons. 3,50 %	658416	115,50	Gallo Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Tomati *Flaminia* fu Giovanni, ved. di Gallo Giuseppe, dom. a Tavigliano (Novara), con usufrutto vitalizio a Tomati *Flaminia* fu Giovanni, ved. di Gallo Giuseppe, dom. a Tavigliano (Novara).	Gallo Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Tomati *Palmira-Flaminia-Teresa* fu Giovanni, ecc., con usufrutto vitalizio a Tomati *Palmira-Flaminia-Teresa*, ecc., come contro.
Id.	472084	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	571544	108,50	Calzone *Franco* e Federico fu Achille, minori sotto la p. p. della madre Sacchi Rachele, ved. Calzone, dom. a Borgosesia (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Calzone Giovannina di Angelo.	Calzone *Angelo-Silvestro-Giovanni-Francesco*, detto *Franco*, e Federico fu Achille, minori, ecc., con usufrutto vitalizio a favore di Calzone Giovanni di Angelo.
Id.	54829	203 —	Parente *Adriana* fu Raffaele, sotto l'amministrazione di suo marito Pietro *Protesti*, domiciliata in S. Maria Capua Vetere, vincolato per dote della titolare.	Parente *Maria-Andreana* fu Raffaele, sotto la amministrazione di suo marito Pietro *Moscati*, dom., ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	381763	192,50	*Spignoni* Teresa-Regina di Liborio, moglie di Nari Giuseppe, dom. a Carcare (Savona).	*Spigoni* Teresa-Regina di Liborio, ecc., come contro.
Id.	400198	84 —	Sesto Maria di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bargero *Caterina* fu Giuseppe, ved. *Batella* Giuseppe, dom. a Grazzano Monferrato.	Sesto Maria di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bargero *Maria-Catterina* fu Giuseppe, ved. *Batetta* Giuseppe, dom. a Grazzano Monferrato.
Id.	12697	245 —	*Sangitano* Carmela fu Cosimo, moglie di Asaro Giovanni Battista fu Matteo, dom. a Mazara del Vallo (Trapani).	*Gaucitano* Carmela fu Cosimo, moglie di Asaro Giovan Battista fu Matteo, dom. a Mazara del Vallo (Trapani).
Id.	227217	84 —	Pagnotta *Giuseppe* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Catania.	Pagnotta *Giuseppa* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Catania.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	501002	2 170 —	Treves Elia-Emanuel fu Samuel, con usufrutto a favore di Callieris *Anna-Catterina* fu Stefano, vedova di Sacerdote Federico.	Treves Elia-Emanuel fu Samuel, con usufrutto a favore di Callieris *Catterina-Margherita* fu Stefano, ved. di Sacerdote Federico.
Cons. 3,50 %	849579	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	44061	700 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	368538	31,50	*De* Stefano *Vincenzina* di Berniero, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Salerno.	*Di* Stefano *Vincenza* di Berniero, minore, ecc., come contro.
Id.	349857	381,50	*Saverino* Giovanna fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Alloggio *Maria-Carolina*, vedova *Saverino*, dom. a Barletta.	*Severino* Giovanna fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Alloggio *Carolina*, ved. *Severino*, dom. a Barletta.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1392)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1184, del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG.040/24/7543 in data 22 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico:

1. D'Alba Sergio.
2. Dati Giovanni.
3. Scarpetta Edoardo.

Roma, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1671)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi in Salerno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 14 gennaio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 16 del successivo giorno 21, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Salerno;
Visti gli articoli 8 e 77 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario dott. Migliore Giuseppe, essendo stato il medesimo trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Angela Plinio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Salerno, in sostituzione del dott. Giuseppe Migliore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1679)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta delle provincie di Roma, Viterbo ed altre.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 9 novembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 269, del successivo giorno 20;
Visti gli articoli 8 e 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di modificare la costituzione della Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo (sede in Roma);

Decreta:

La signora Remondini Raffaella, ostetrica condotta, è nominata componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta delle provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo (sede in Roma) in sostituzione della signora Bruti Clotilde.

Il Prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1680)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.